

AULA 'A'



19635/15

1 OTT. 2015

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 14675/2013

Cron. 19635

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ud. 11/06/2015
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere - PU
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. ADRIANA DORONZO - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 14675-2013 proposto da:

S [redacted] S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA  
 AMMINISTRATIVA C.F. X [redacted], in persona dei  
 legali rappresentanti pro tempore, elettivamente  
 domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio  
 dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e  
 difende, giusta delega in atti;

2015

2691

- ricorrente -

contro

LL [redacted] C.F. X [redacted],  
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA N.32, presso lo studio dell'avvocato  
VALENTINA NOVARA, rappresentato e difeso  
dall'avvocato ALESSANDRO PALMIGIANO, giusta delega in  
atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 696/2013 della CORTE D'APPELLO  
di PALERMO, depositata il 22/04/2013 R.G.N.  
1260/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 11/06/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANA  
DORONZO;

udito l'Avvocato BOER PAOLO per delega verbale PESSI  
ROBERTO;

udito l'Avvocato GATTUCCIO ACHILLE per delega  
PALMIGIANO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



**Svolgimento del processo**

1. LL propose dinanzi al Tribunale di Palermo domanda diretta ad ottenere l'ammissione allo stato passivo della S s.p.a., società in liquidazione coatta amministrativa, del credito avente ad oggetto le somme, versate da lui o per suo conto, nel Fondo Integrativo Pensioni, ivi comprese quelle poste a carico del datore di lavoro, oltre al contributo aggiuntivo annuale, ai sensi dell'art. 4, lett. b) del regolamento del Fondo.
2. Il Tribunale accolse la domanda e ammise al passivo della liquidazione il credito vantato dal ricorrente, a titolo di riscatto della sua posizione individuale, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, e la sentenza, impugnata dalla S, fu confermata dalla Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata il giorno 22 aprile 2013.
3. La Corte, prestando adesione ad un precedente di questa Corte (Cass., 11 dicembre 2002, n. 17657), affermò il seguente principio di diritto: *"In tema di previdenza complementare, le tre opzioni stabilite dall'art. 10 del d.lgs. 21/4/1993, n. 124 (riscatto, trasferimento del capitale accumulato ad altro fondo "chiuso", trasferimento ad un fondo "aperto") in favore degli iscritti che abbiano cessato il rapporto senza maturazione del diritto alla pensione, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge stessa, si applicano all'intera posizione individuale, che comprende tutti gli accantonamenti previsti dall'art. 8 di detto decreto, sia del lavoratore che del datore di lavoro, effettuati anche nel periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993 per i 'fondi a capitalizzazione' preesistenti, anche nel caso in cui gli statuti dei fondi prevedono modalità di rimborso dei capitali accantonati difformi alla norma legale"*.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la S s.p.a., sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. All'udienza di discussione questa Corte ha tuttavia rilevato che, in altra controversia, sulla medesima questione di diritto sottesa al ricorso, con ordinanza interlocutoria del 28 gennaio 2014, n. 1774, era stata disposta la trasmissione degli atti al primo Presidente per l'eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite, sicché si è disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. Quindi, fissata la nuova udienza dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 477/2015, le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso la S s.p.a. denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 124/1993. Assume che è incontestata la natura del Fondo di previdenza integrativo (d'ora in poi solo FIP) come fondo a prestazione definita, privo di conti individuali, con la conseguenza che non vi può essere corrispondenza tra la contribuzione che affluisce al fondo in relazione alla posizione del singolo iscritto e la prestazione che dovrà essergli attribuita alla maturazione del diritto a pensione. Per contro, condizione indispensabile perché possa trovare applicazione l'art. 10 d.lgs. cit. è

Ud. 11 giugno 2015

Presidente Venuti

Relatore Doronzo

R.G. n. 14675/13

S/L



che il Fondo sia strutturato come fondo a contribuzione definita, in cui la prestazione si determina con il criterio della capitalizzazione individuale, in base alla contribuzione imputata sulla posizione individuale. L'art 7 del regolamento del Fondo riconosce al lavoratore che cessa senza diritto a pensione solo la disponibilità della contribuzione da lui personalmente versata. Ne consegue l'erroneità della decisione nella parte in cui, richiamando l'art. 2117 c.c., ha riconosciuto il diritto dell'iscritto alla riscattabilità di tutta la contribuzione, disponendo l'immediata applicabilità dell'art. 10 del d.lgs. anche ai fondi preesistenti alla sua entrata in vigore e nonostante la presenza di una norma regolamentare di contenuto diverso.

2. Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., con riferimento agli artt. 4 e 7 del FIP che escludono la riscattabilità a favore dell'iscritto dell'intera contribuzione affluita al Fondo. Assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di disapplicare l'art. 7 del regolamento, in base al quale, invece, l'iscritto che cessa dal servizio senza diritto alle prestazioni ha diritto alla restituzione della sola contribuzione da lui versata, con esclusione di quella versata dall'azienda, in quanto destinata a garantire la provvista necessaria a finanziare l'integrazione sui trattamenti di pensione maturati e maturandi, in regime di prestazione definita, e quindi non correlati all'importo e della contribuzione affluita al fondo in relazione al singolo assicurato.
3. I due motivi, che si affrontano congiuntamente in ragione della connessione che li lega, sono infondati. Sulla questione all'esame di questa Corte sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza del 14 gennaio 2015, n. 477, nella quale si è affermato il seguente principio di diritto: *"IL D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 10, (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, comma 1, lett. v)) si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all'entrata in vigore della legge delega (15 novembre 1992), quali che siano le loro caratteristiche strutturali e quindi non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva"*.
- 3.1. La Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, si è soffermata sulla portata normativa del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che si occupa della previdenza complementare. Ha osservato che, *"ribadita la finalità di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale"*, il legislatore ha disciplinato il campo di applicazione, i destinatari, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, la natura giuridica dei Fondi pensione, la composizione dei relativi organi di gestione e di controllo, le prestazioni, i finanziamenti, il trattamento tributario di contributi e prestazioni, funzioni e compiti della commissione di vigilanza.
- 3.2. Ha quindi esaminato l'art. 10, che riguarda la situazione del lavoratore che ha perso i requisiti per la partecipazione al fondo senza aver ancora maturato il diritto alla pensione complementare. La norma dispone quanto segue: *"Lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini per l'esercizio: a) il trasferimento presso altro fondo pensione"*

Ud. 11 giugno 2015

Presidente Venuti

Relatore Doronzo

R.G. n. 14675/13

S/L



*complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9 (fondi pensione aperti); c) il riscatto della posizione individuale". Il secondo comma aggiunge: "gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata al comma 1, lett. a), presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività". Il comma 3, specifica: "gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2, debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione".*

3.3. Individuata la *ratio* della norma ed il suo chiaro tenore letterale, in cui non vi è traccia di alcuna distinzione o eccezione, e in particolare non si esclude la sua applicazione alle forme pensionistiche complementari già istituite, le Sezioni Unite hanno osservato che, quando il legislatore è intervenuto nel 1992-93, introducendo il principio della portabilità in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione ai fondi, aveva ben presente che la nuova disciplina avrebbe coinvolto in larga maggioranza fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, quale era la gran parte dei fondi preesistenti alla riforma. Ciò nonostante, non li ha esclusi dall'immediata applicazione della nuova disciplina sulla riscattabilità e portabilità, né ha previsto deroghe o distinzioni di sorta tra le varie forme di previdenza complementare.

3.4. Ed invero, sottolineano le Sezioni Unite che il d.lgs. n. 124 del 1993, art. 10, fa riferimento ai concetti omnicomprensivi di "*forma pensionistica complementare*" e di "*fondi pensioni*" senza operare diversificazioni. La distinzione che il legislatore non ha formulato è stata introdotta in alcune sentenze basandosi sul dato che la lett. c), nel prevedere la possibilità di riscatto, usa l'espressione "*riscatto della posizione individuale*". Si è ritenuto che nei fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva manchi una posizione individuale e che pertanto il riscatto sia possibile solo nei fondi a capitalizzazione individuale. Il concetto, con ulteriore passaggio, è stato poi esteso anche alle ipotesi del trasferimento da un fondo ad un altro previste dalle lett. a) e b). Si è poi aggiunto un ulteriore argomento, assumendo che nei fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva sarebbe impossibile enucleare una posizione individuale e vi sarebbe, quindi, un'incompatibilità ontologica tra portabilità e sistemi a ripartizione o capitalizzazione collettiva.

3.5. In realtà, le Sezioni unite hanno chiarito che i due concetti di posizione e conto individuale sono concetti distinti, di cui il legislatore è consapevole laddove, nel dettare la disciplina fiscale (art. 14-quater del medesimo decreto) utilizza il concetto di conto individuale del dipendente e mostra di aver ben presente la sua funzione tutta interna alla gestione del fondo. Hanno quindi aggiunto che, pur a fronte di tale distinzione concettuale, l'operazione di enucleare posizioni individuali nei fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, come si è messo in rilievo in precedenti decisioni di questa Corte pienamente condivisibili (in particolare Cass. 7161 del 2013), è tecnicamente possibile con l'applicazione di regole e metodi delle specializzazioni matematiche che si occupano dei problemi

- Ud. 11 giugno 2015
- Presidente Venuti
- Relatore Doronzo
- R.G. n. 14675/13
- S/L



del settore assicurativo - previdenziale. La posizione previdenziale, anche se non determinata, è determinabile.

3.6. Una specifica disciplina transitoria per le forme preesistenti a ripartizione viene poi prevista nelle norme finali (art. 18, commi 8 *bis*, *ter*, *quater*) con le quali il legislatore si è preoccupato di prevedere specifici correttivi idonei a contenere gli effetti negativi che i nuovi principi avrebbero potuto determinare sull'equilibrio gestionale dei fondi a ripartizione. Afferma la Corte che *"Anche da ciò si desume che se invece nel sancire il principio della portabilità non ha operato differenziazioni e se la disciplina transitoria non solo non include l'art. 10, ma non prevede correttivi o una disciplina speciale differenziata sul riscatto e la portabilità dei fondi a ripartizione preesistenti ciò vuoi dire che il legislatore ha voluto enunciare la portabilità come principio generale al quale avrebbero dovuto adeguarsi tutti i fondi, quali che fossero le loro caratteristiche strutturali e quale che fosse l'epoca della loro costituzione"*.

4. Le Sezioni Unite hanno pertanto concluso nel senso che tutti gli argomenti addotti per sostenere l'inapplicabilità della disciplina sulla portabilità ai fondi preesistenti a capitalizzazione collettiva o a ripartizione non appaiono convincenti: le espressioni utilizzate, generali e prive di elementi che possano fondare differenziazioni di trattamento, indicano la volontà legislativa di riconoscere la portabilità con riferimento a tutti i fondi, nuovi e preesistenti, quali che siano i meccanismi di gestione. E ciò, pur avendo il legislatore ben presente la variegata morfologia e la sussistenza di elementi di diversità, che rendono a volte più complessa l'operazione di trasferimento quando il fondo non sia a capitalizzazione individuale, ma sia a ripartizione o a capitalizzazione collettiva.

4.2. La scelta si spiega probabilmente con il fatto che il legislatore considera la portabilità come uno degli strumenti fondamentali per garantire il perseguimento di *"più elevati livelli di copertura previdenziale"*, che costituisce il principio guida della legge delega in materia di previdenza complementare [(L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, lett. v)], ribadito nel decreto legislativo di attuazione (D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124). Si spiega, inoltre, con la consapevolezza, maturata negli anni novanta, della crescente mobilità occupazionale che caratterizza il mercato del lavoro e di conseguenza con la necessità di predisporre strumenti per consentire ai lavoratori, esposti al frammentarsi della vita lavorativa, di non subire, o quanto meno attenuare i contraccolpi sul versante previdenziale.

5. Alla luce di questi chiari principi, non scalfiti dalle pur diffuse argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria *ex art.378 c.p.c.*, il ricorso deve essere rigettato.

6. L'obbiettiva controvertibilità della questione, attestata dai contrasti giurisprudenziali anche di questa Corte, solo di recente composti dall'intervento delle Sezioni Unite, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. Poiché il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il

Ud. 11 giugno 2015  
Presidente Venuti  
Relatore Doronzo  
R.G. n. 14675/13  
S/L



ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002. Ed invero, in tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass., ord.13 maggio 2014 n. 10306).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso art. 13.

Roma, 11 giugno 2015

Il Presidente

Dott. Pietro Venuti

Il Consigliere estensore

Dott. Adriana Doronzo

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA

Depositato in Cancelleria



oggi, 1 OTT. 2015

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA